

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n. 135, S.O.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 febbraio 1997, n. 36; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 19 maggio 1999, n. 114;
- Istituto centrale di statistica: Circ. 27 aprile 1999, n. 3;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 13 marzo 1996, n. 1333;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 2 settembre 1998, n. 26549;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 12 luglio 1996, n. 239F;
- Ministero dell'interno: Circ. 19 marzo 1997, n. 3/97; Circ. 30 giugno 1997, n. 10/97;
- UARAL; Circ. 22 maggio 1998, n. 17/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 4 novembre 1998, n. 5/98; Circ. 31 maggio 1997, n. 9/97;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 9 aprile 1996, n. 142; Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 14 aprile 1997, n. 248; Circ. 6 agosto 1997, n. 487;
- Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 29 ottobre 1996, n. 263/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E;
- Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 16 giugno 1999, n. 131/E;
- **Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 15;**
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 18 marzo 1996, n. 2191; Circ. 20 marzo 1996 n. 676; Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 25 marzo 1996, n. 26858; Circ. 10 settembre 1996, n. 288; Circ. 9 ottobre 1996, n. 7181; Circ. 21 novembre 1996, n. 1138.

Capo I - Principi generali

1. Oggetto della legge.
2. Autonomia dei comuni e delle province.
3. Rapporti tra regioni ed enti locali.

(omissis)

Capo II - Autonomia statutaria e potestà regolamentare

4. Statuti comunali e provinciali.

(omissis)

Capo III - Istituti di partecipazione

- 6. Partecipazione popolare.**
 - 7. Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini.**
 - 8. Difensore civico.**
- (omissis)*

Capo IV - Il comune

- 9. Funzioni.**
 - 10. Compiti del comune per servizi di competenza statale.**
 - 11. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.**
 - 12. Municipi.**
 - 13. Circoscrizioni di decentramento comunale.**
- (omissis)*

Capo V - La provincia

- 14. Funzioni.**
 - 15. Compiti di programmazione.**
 - 16. Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali.**
- (omissis)*

Capo VI - Aree metropolitane

- 17. Aree metropolitane.**
 - 18. Città metropolitane.**
 - 19. Esercizio coordinato di funzioni.**
 - 20. Revisione delle circoscrizioni territoriali.**
 - 21. Delega al Governo.**
- (omissis)*

Capo VII – Servizi

- 22. Servizi pubblici locali.**
 - 23. Aziende speciali ed istituzioni.**
- (omissis)*

Capo VIII - Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma

- 24. Convenzioni.**
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

25. Consorzi.

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

26. Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

26-bis. Esercizio associato delle funzioni.

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

27. Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di

programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni .

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata

in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64.

Capo IX - Comunità montane

28. Comunità montane.

29. Funzioni.

(omissis)

Capo X - Organi del comune e della provincia

30. Organi.

31. Consigli comunali e provinciali.

32. Competenze dei consigli.

33. Composizione delle giunte.

34. Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.

35. Competenze delle giunte.

36. Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

37. Mozione di sfiducia.

37-bis. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

38. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

(omissis)

Capo XI - Controllo sugli organi

39. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.

40. Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali.

(omissis)

Capo XII - Controllo sugli atti

41. Comitato regionale di controllo.

42. Composizione del comitato.

43. Incompatibilità ed ineleggibilità.

44. Norme regionali.

45. Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità.

46. Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio.

47. Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.

48. Potere sostitutivo.

49. Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province.

50. Pareri obbligatori.

(omissis)

Capo XIII - Uffici e personale

51. Organizzazione degli uffici e del personale.

51-bis. Direttore generale.

52. Segretari comunali e provinciali.

53. Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi.

(omissis)

Capo XIV - Finanza e contabilità

54. Finanza locale.

55. Bilancio e programmazione finanziaria.

56. Determinazioni a contrattare e relative procedure.

57. Revisione economico-finanziaria.

Capo XV – Responsabilità

58. Disposizioni in materia di responsabilità.

(omissis)

Capo XVI - Disposizioni finali e transitorie

59. Termine per l'adozione dello statuto.

60. Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni.

61. Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e associativi, di comunità montane e di organi di controllo.

62. Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta.

63. Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali.

64. Abrogazione di norme.

65. Entrata in vigore della legge.

(omissis)